**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

**DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Premessa*

# Il presente Regolamento, completo dei suoi allegati, disciplina l’utilizzo del sistema di videosorveglianza sul territorio Comunale. Recepisce le nuove disposizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, confermative delle prescrizioni contenute nell’art. 6 commi 7/8 della Legge 23 aprile 2009 n° 38, riguardanti finalità e trattamento dei dati, nonché la Direttiva del Ministero dell’Interno del 02 marzo 2012 ed ancora il disposto degli artt. 2 c.1 lett b) e 7 co. 1bis della l. 18 aprile 2017 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in tema di sicurezza delle città”. Con tale Regolamento viene garantito il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei cittadini, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione degli stessi. Vengono parimente garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. Ciò anche con riguardo al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679), approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e alla Direttiva UE 2016/680 del parlamento Europeo e del Consiglio, approvata il 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che, unitamente al citato Regolamento Europeo, costituisce il c.d. “pacchetto protezione dati personali”. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nel testo aggiornato dalle successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento, garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza fisso e mobile all’interno del Territorio Comunale, (gestito ed impiegato dal Comando di Polizia Locale) si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal DLgs 196/2003, nel testo aggiornato dalle successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini del presente documento si intende per:

**“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

**“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente od Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

**“dati identificativi”**, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato; **“dati sensibili”**, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

**“dati giudiziari”**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

**“titolare”**, la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro Ente, Associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

**“responsabile”**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

**“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;

**“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

**“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

**“banca di dati”**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

**“garante”**, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. **“misure minime”**, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;

**“strumenti elettronici”**, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

**“autenticazione informatica”**, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

**“credenziali di autenticazione”**, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;

**“parola chiave”**, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; **“profilo di autorizzazione”**, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

**“sistema di autorizzazione”**, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

**“videocamere fisse”**, l’insieme di componenti ed apparati, di natura hardware e software, che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini e dati che provengano da apparati di ripresa (telecamere digitali) installati su supporti fissi quali pali e/o sbracci

## Art. 2 Ambito di applicazione del documento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati ottenuti mediante l’impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di PONTINIA, collegato alla sala di controllo del Comando di Polizia Locale, nei siti indicati nel documento denominato scheda descrittiva “Elenco siti in forma riassuntiva”.

## Art. 3 Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è conforme al Provvedimento Generale del Garante per la Privacy dell’ 08.04.2010, alla l. 23.04.2009 n. 38, alla disciplina generale in materia di protezione dei dati personali prevista dal DLgs n. 196/2003, alle Circolari del Capo della Polizia n. 558/A421.2/70/456 dell’8 febbraio 2005 e n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010, adottato nel rispetto della Legge n. 65 del 07.03.1986 (legge-quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale) e successive modificazioni e alle specifiche Leggi Regionali di settore. E’ altresì aggiornato alle previsioni della l. 18.04.2017 n. 48 ed è stato redatto anche alla luce del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Recepisce infine la direttiva del Ministero dell’Interno datata 02.03.2012.

## Art. 4 Scopo del sistema di videosorveglianza

1. La sicurezza rappresenta un bene primario verso il quale la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia anche in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento, ogni risorsa, concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici delle nostre città. Il Comune di PONTINIA utilizza l’impianto di videosorveglianza per far fronte alle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico ordinarie e straordinarie. Nello specifico si può far riferimento all’opportunità di un controllo in orari diurni e notturni ed in presenza, o meno, di personale addetto, a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, del patrimonio del Comune e dell’ambiente, anche in una visione allargata di tutela della sicurezza urbana.
2. In modo particolare si precisa quanto segue.
	1. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di PONTINIA dal DLgs n. 18/08/2000 n.267, dal DPR 24/07/1977 n.616, dal DLgs n. 112/1998, dalla L. 07/03/86 n.65 sull’Ordinamento della Polizia Municipale e dai Regolamenti Comunali vigenti, e che, in via puramente esemplificativa, sono:
		* l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana così come definite ex art. 1 D.M. 05.08.2008 e ex art. 4 c.1 l. 18.04.2017 n. 48;
		* la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
		* il controllo dell’abbandono irregolare dei rifiuti;
		* la rilevazione ed il controllo di mezzi non in regola con gli obblighi di legge (infrazioni al C.d.S.), nel rispetto della normativa di settore;
		* l’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
		* il controllo della viabilità ordinaria e la gestione degli interventi di fluidificazione del traffico veicolare;
		* la rilevazione di dati anonimi per l’analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
		* l’attivazione di misure volte alla limitazione alla circolazione dei veicoli al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico;
	2. La disponibilità tempestiva di immagini a disposizione della Polizia Locale e Carabinieri costituisce, inoltre, uno strumento di controllo urbano a copertura delle vie e dei siti di interesse del Comune e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Locale. In modo particolare consente:
		* il controllo del centro urbano cittadino di PONTINIA e di aree comunali ritenute di particolare interesse;
		* la prevenzione e repressione degli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
		* la rilevazione di situazioni di pericolo, di degrado, anche ambientale, di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool, consentendo, ove possibile, l’immediato intervento degli operatori;
		* l’intervento tempestivo nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili, le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico, i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

## Art. 5 Ambiti di finalità specifici: Sicurezza urbana, deposito di rifiuti, rilevazione di violazioni al Codice della strada

*Sicurezza Urbana*

Alla luce di recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza, che hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e la competenza all'adozione di atti che sono loro attribuiti in materia di sicurezza urbana, l’Ente concorre ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al Sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono sviluppare ed impiegare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana. Resta inteso che, nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l'art. 53 del Codice.

# Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nell’impossibilità del ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24.11.1981, n. 689).

# Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.

Tali sistemi dovranno essere omologati per svolgere tale tipologia di attività.

## Art. 6 Sistemi integrati di videosorveglianza

1. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati. In tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alle forze di polizia.
2. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
	1. *gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del* trattamento*, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche.* In tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
	2. *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo*. Tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
	3. sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia*. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine si può utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia - individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

## Art. 7 Rispetto dei principi generali del provvedimento del Garante del 08.04.2010

1. I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò vale anche in relazione a rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice).

# Rispetto del principio di liceità

Il trattamento di dati raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza è possibile solo se fondato su uno dei presupposti di legalità previsti dal Codice della Privacy e deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di protezione di dati personali, ovvero nello svolgimento di funzioni istituzionali.

Il sistema è installato esclusivamente per le finalità di cui al presente art. 5. La videosorveglianza, inoltre, nel caso di specie, avviene nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi: le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). E’ garantito il rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

# Rispetto del principio di necessità

Per il principio di necessità, il sistema informativo e il relativo programma informatico sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi ed il software è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati con le modalità di cui al successivo art. 9.

# Rispetto del principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità impone che l’uso di telecamere è lecito solo quando altre misure di sicurezza siano ritenute insufficienti o inattuabili. La videosorveglianza deve costituire l’estrema ratio, utilizzabile solo laddove altri sistemi quali allarmi, controlli da parte degli addetti, misure di protezione degli ingressi ecc., risultino insufficienti. Oltre a ciò dovrà essere evitata l’acquisizione di dati in aree che non sono soggette a concreto pericolo, i dati non devono essere eccedenti rispetto alle finalità e devono essere conservati solo per il tempo necessario in relazione ai quali sono raccolti e trattati.

# Rispetto del principio di finalità

Per il principio di finalità il titolare del trattamento può perseguire con la videosorveglianza solo finalità di sua pertinenza, esclusivamente per scopi determinati, espliciti e legittimi.

Queste finalità sono determinate e rese trasparenti, direttamente conoscibili attraverso adeguati cartelli di avvertimento al pubblico e riportate nell’informativa pubblicata sul sito del Comune.

## Art. 8 Altri sistemi di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza del Comune di PONTINIA potrà contare anche di Body Cam, Dash Cam e fototrappole da assegnare al Corpo di Polizia Locale per il loro utilizzo in situazioni di rischio operativo.

Di seguito vengono descritti i limiti del loro impiego: Body Cam e Dash Cam:

il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dal Comandante, delle Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e delle Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'art. 53 del codice Privacy trattandosi di “*dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*”.

Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le BodyCam e le Dash Cam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi .

Per lo svolgimento delle attività di polizia, il Corpo di Polizia Locale potrà utilizzare fototrappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) ex art. 53 D.lgs. 196/2003.

## Art. 9 Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Comandante della Polizia Locale, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di PONTINIA – Comando di Polizia Locale, in servizio o il suo sostituto, ai sensi della vigente organizzazione del Corpo, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati

personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 3, lett. e) l. 675/1996. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati.

1. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare che, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.
2. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto in sede di designazione.
3. Il Responsabile a sua volta designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le apparecchiature di archiviazione dei dati, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
4. Il Responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, ecc.
5. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati. Agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza di quanto disposto dal Regolamento e delle proprie istruzioni.

## Art. 10 Caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza

*Numero di telecamere*

Si riportano nella scheda descrittiva al presente regolamento i dati relativi a ciascun sito oggetto di installazione delle telecamere.

Tale sistema, senza necessità di modificare il presente Regolamento, potrà essere ulteriormente implementato, secondo le necessità e le esigenze future, nel rispetto del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell’8 aprile 2010, nonché della Direttiva del Ministero dell’Interno del 02 marzo 2012. Gli apparati acquistati ed installati dal Comune sono e saranno gestiti direttamente dalla Polizia Locale. Le modifiche tecniche che interverranno in data successiva al presente regolamento verranno registrate sulla scheda descrittiva “Elenco siti in forma riassuntiva”.

# Tipologie di telecamere installate

Le telecamere installate nei singoli punti o zone di rilevamento targhe sono di tipologia “telecamera fissa” e specificate nella scheda descrittiva “Elenco siti in forma riassuntiva”.

# Tempo di conservazione delle immagini

In applicazione del principio di proporzionalità le immagini vengono conservare per un periodo massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, o altro tempo ritenuto necessario ai fini dello svolgimento indagini di Polizia Giudiziaria, dopodiché vengono automaticamente cancellate dal sistema informatico.

# Centro di gestione ed archiviazione

Le apparecchiature informatiche che si occupano della gestione ed archiviazione dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza sono installate entro un locale ad accesso controllato

presente nel Comando di Polizia Locale di PONTINIA. Il locale deve essere climatizzato e dotato di serratura a chiave e le apparecchiature devono essere collocate entro armadio rack.

I dati sono tutti trattati, gestiti ed archiviati in formato digitale. In modo particolare si precisa che i dati devono essere memorizzati su tre pc configurati in modalità server dotati di hard disk adibiti all’elaborazione ed all’archiviazione dei flussi video del sistema di rilevamento targhe, del sistema di videocontrollo ambientale e di contesto e degli edifici del Comando di Polizia Locale. L’accesso a queste banche dati deve avvenire impiegando software distinti dotati di sistemi di autenticazione basati su parole chiavi che consentono l’individuazione dell’incaricato che accede al sistema e l’assegnazione delle autorizzazioni associate al suo incarico, ciò in modo del tutto automatico e trasparente per l’operatore.

# Modalità di raccolta dati e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
	* trattati in modo lecito e secondo correttezza;
	* raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, estratti e, se necessario, aggiornati;
	* raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
	* conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito alla precedente voce “*Tempo di conservazione delle immagini*”;

1. La localizzazione dei punti di ripresa delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in corrispondenza di incroci, vie d’accesso ed uscita dall’abitato, piazze, parchi, immobili pubblici ed altri luoghi, sono rinvenibili negli elenchi dei siti di ripresa all’uopo predisposti ed aggiornati secondo quanto indicato nella scheda descrittiva “Elenco siti in forma riassuntiva”. Alle modifiche e/o integrazioni di detti elenchi, provvederà di volta in volta la Giunta con relativo atto di recepimento.
2. Le telecamere indicate come di ‘contesto fisse’ consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco e nero. Le telecamere indicate come ‘lettura targhe’ sono apparati in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e si sostanziano in videocamere munite di infrarosso che consentono la lettura delle targhe. Tutti gli apparati sono collegati secondo quanto previsto alla precedente voce “*Centro di registrazione e gestione*”. Tutti i dati sono acquisiti dalle telecamere, trasmessi in modalità wi-fi, archiviati e gestiti in modalità esclusivamente digitale consentendo un elevato grado di precisione, minima perdita di informazioni ed un elevatissimo dettaglio delle riprese.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, eccetto che siano funzionali alle finalità istituzionali. Le telecamere per la lettura delle targhe vengono utilizzate per l’esclusiva finalità di tutela della sicurezza urbana, di controllo dei veicoli per determinate finalità sanzionatorie compatibili con le omologazioni ministeriali degli specifici apparati tecnologici.

## Art. 11 Misure di sicurezza

Il sistema verrà installato adottando le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza.

# Sicurezza fisica

Gli accessi ai sistemi di visione e rilevazioni sono selezionati. L’accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l’orario di lavoro dell’ente. In casi eccezionali e per motivi esclusivamente istituzionali è consentito l’accesso anche al di fuori dei giorni stabiliti e dell’orario fissato.

# Misure per prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori

I rischi dipendenti da comportamenti dei soggetti incaricati dei trattamenti sono contrastati da misure di informazione e formazione degli operatori. Tutto il personale deve essere informato e deve ricevere le regole di corretta gestione dei dati personali. Sarà periodicamente verificata la corretta gestione e conservazione delle credenziali di autenticazione. I comportamenti fraudolenti sono perseguiti con le consuete misure di carattere disciplinare e prevenuti da attività di verifica e controllo riservata a ciascun Responsabile in riferimento agli operatori del Settore. I possibili errori materiali sono prevenuti da criteri procedurali che prevedono controlli e verifiche.

# Trattamenti informatici

1. Funzione di autenticazione e gestione delle password
	* Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito solo ai titolari dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di verifica relativa a uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti.
	* Le credenziali di autenticazione stabilite e previste consistono in un codice per l'identificazione di ciascun incaricato associato a una parola chiave, riservata, conosciuta solamente dal medesimo e dall’amministratore di sistema.
	* Sono attribuite una o più credenziali per l'autenticazione e l’accesso ai vari programmi.
	* Agli incaricati sono impartite le dovute istruzioni affinché ciascuno adotti le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso e di uso esclusivo.
	* Ciascuna parola chiave prevista dovrà essere, di norma, composta da almeno otto caratteri alfanumerici. Nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, la parola chiave sarà composta da un numero di caratteri pari al massimo consentito. Essa non potrà contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato e dovrà essere modificata da quest'ultimo almeno ogni sei mesi.
	* In caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato (malattia/ferie/ecc.) che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, il titolare e/o il responsabile potrà assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici previa richiesta dell’incaricato che necessita tale disponibilità.
	* Gli incaricati devono essere avvertiti di non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico fisso o portatile impiegato per l’interrogazione dei dati durante una sessione di trattamento.
	* Il codice d’identificazione personale non deve essere comunicato né assegnato ad altri incaricati.

b Sistema di autorizzazione

* + Per gli incaricati devono essere individuati profili di autorizzazione a livelli differenziati a seconda della specifica abilitazione al trattamento dati.
	+ I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
	+ Gli utenti sono diversificati a seconda del profilo: ad esempio consultazione, consultazione ed elaborazione, accesso totale (amministratore di sistema), manutenzione ed assistenza tecnica.
	+ Periodicamente, e comunque almeno annualmente, sarà verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
	+ La gestione di autenticazione e profili per ogni singolo incaricato viene valutata dal Responsabile Servizio in base alle necessità che il singolo incaricato ha di accedere ai dati per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che gli sono affidati.

c Registro degli eventi

L’accesso ai vari sistemi software viene registrato all’interno del sistema informatico, le registrazioni avvengono in modo cronologico e consentono al Responsabile del trattamento dei dati personali l’analisi delle operazioni eseguite e dei soggetti che le hanno effettuate.

# Cautele e comportamenti da adottare

1. I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema devono essere posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L’accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti di memorizzazione (CD/DVD/HD/SD o altri) devono essere custoditi in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione dei dati deve avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto e cioè sovrascrivendo i dati con altre informazioni anziché tramite semplice cancellazione e/o formattazione del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L’accesso ai dati è consentito solo ai seguenti soggetti:
	* al Titolare del trattamento (Sindaco);
	* al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
	* all’Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria per finalità d’indagine;
	* all’Amministratore del sistema, individuato dalla ditta incaricata della manutenzione degli impianti;
	* al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagine delle autorità giudiziarie o di polizia occorrerà comunque l’autorizzazione da parte del Responsabile del Trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l’accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell’incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite opportune accortezze.

## Art. 12 Cartelli di avvertimento ed informativa ai cittadini

1. I cittadini devono essere opportunamente informati della presenza della zona di videosorveglianza per il tramite di apposita cartellonistica conforme ai dettami previsti dal Garante. Sul territorio comunale devono essere collocati cartelli di avvertimenti al pubblico, identici a quello riportato in Allegato n.1.
2. Il supporto con l’informativa, in particolare, deve essere installato all’ingresso delle aree sottoposte a videosorveglianza ed i cartelli devono essere previsti per formato e collocazione in modo tale da essere chiaramente visibili.
3. In ragione delle dimensioni della rete di videosorveglianza presente sul territorio, si potrà considerare ottemperato il dovere di informativa mediante il posizionamento della prescritta cartellonistica ad ogni ingresso carrozzabile del territorio comunale.
4. Il Comune comunica alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, mediante idonea informativa da pubblicare sul sito istituzionale. Con le stesse modalità verrà reso noto l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo. Conseguentemente si interverrà mediante installazione o rimozione della cartellonistica di cui al precedente comma 1.

## Art. 13 Responsabili ed incaricati del trattamento e persone autorizzate ad accedere al sistema

1. Devono essere designate per iscritto le persone fisiche incaricate al trattamento dei dati, autorizzate all’accesso degli impianti secondo le rispettive credenziali. I soggetti, a cui è consentita l’estrapolazione delle informazioni e delle immagini, vengono individuati con successivo atto del Responsabile. Sono previsti livelli di accesso al sistema specifici per l’utilizzo delle informazioni, avuto riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. Il personale deve essere responsabilizzato affinché siano evitati rischi specifici nell’ambito dell’attività di ciascuno.

## Art. 14 Nomina a responsabile esterno privacy ed attestazione di conformità per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza

1. Il Responsabile, qualora si rendesse necessario un intervento sul sistema informatico, potrà avvalersi di personale esterno (che può anche non coincidere con il soggetto incaricato della manutenzione dell’impianto)
2. In particolare il soggetto cui le attività sono affidate dovrà:
	1. essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
	2. ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
	3. adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
	4. impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
	5. riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate. La sostituzione dell’amministratore di sistema dovrà avvenire con atto separato del Titolare del trattamento dei dati. La Polizia Locale si impegna inoltre, in caso di interventi tecnici per la manutenzione del sistema informatico relativo alla videosorveglianza, a richiedere e pretendere dall'installatore un documento dettagliato circa l'intervento effettuato e la sua conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico del Codice della Privacy.

## Art. 15 Notificazione preventiva al Garante

1. Il Comune di Pontinia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. La funzione di titolare del trattamento viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell’Amministrazione Comunale.
3. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.
4. Per i sistemi di lettura targhe non è necessaria la verifica preliminare del Garante poichè i sistemi di videosorveglianza si limitano a una lettura delle targhe, senza altre associazioni con altri dati tali da provocare pregiudizio per gli interessati; di conseguenza non deve essere adempiuto l’obbligo previsto dall’art. 17 del Codice. L’obbligo di verifica preliminare ricorre quando l’associazione delle immagini avvenga con altri particolari dati (quali sono i dati biometrici o dati sensibili) e non con qualsiasi tipologia di dato personale. Per l’assenza dell’obbligo della verifica preliminare si è espresso anche l’ANCI in “Linee guida in materia di videosorveglianza”. Pertanto anche il sistema di lettura targhe implementato non è soggetto ad alcuna verifica preliminare e tantomeno deve essere segnato da comunicazione al Garante della privacy.

## Art. 16 Procedura per l’accesso alle immagini da parte di terzi e diritti degli interessati

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza (il fac-simile è reperibile dal sito online del Comune) al Responsabile del trattamento, indicato nell’informativa. Nell’istanza dovrà essere indicato a quale impianto di videosorveglianza si fà riferimento e la stessa dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di PONTINIA.
2. Il diritto di cui al comma 1 riferito alle immagini concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse dimostrato.
3. Nell'esercizio del diritto di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
5. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
	* il giorno e l’ora in cui l’istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
	* il luogo ed i luoghi di possibile ripresa;
	* la presenza di altre persone, una descrizione dell’attività svolta durante le riprese.
6. Nel caso che tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, l’esito sarà negativo e di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
7. Il Responsabile del trattamento accerterà l’effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso di accertamento positivo

fisserà altresì il giorno, l’ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano. I relativi costi da sostenere saranno stabiliti con atti successivi.

1. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo o rivolgersi al Garante.
2. Oltre al diritto di accesso ai dati che lo riguardano, l’interessato può verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
3. L’accesso può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice.
4. L’interessato ha diritto a ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione della legge.
5. Nel caso di accesso ai dati da parte dell’interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l’annotazione in un apposito “registro delle attività di trattamento e degli accessi” (cartaceo od informatico), conservato nei locali dell’Ufficio di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
	* la data e l’ora d’accesso;
	* l’identificazione del terzo autorizzato;
	* i dati per i quali si è svolto l’accesso;
	* gli estremi e la motivazione dell’autorizzazione all’accesso;
	* le eventuali osservazioni dell’incaricato;
	* la sottoscrizione del medesimo.
7. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall’interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
8. La diffusione di immagini personaliè consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

## Art. 17 Modifiche e norma di rinvio

Il presente regolamento si aggiorna senza necessità di espressa modifica qualora dovessero intervenire modifiche normative o regolamentari in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali.

Esso dovrà essere aggiornato in caso di variazione dell’assetto territoriale dell’Ente.

La competenza a decidere sull’implementazione degli apparati e loro collocazione, ed sulle conseguenti modifiche ed integrazioni al prospetto di cui alla scheda descrittiva "Elenco siti in forma riassuntiva", reperibile dal sito on line del Comune, viene attribuita alla Giunta Comunale. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

## Art. 18 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica di cui all' art. 16 della Legge al Garante.

## Art. 19 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente Regolamento e dall'art. 17 della Legge.

## Art. 20 Trattamenti di dati effettuati per finalità di polizia

I trattamenti di dati personali dal Corpo di Polizia Locale effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati sono disciplinati dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018)" e non dal presente regolamento.

## INDICE

**Art. 1 Finalità e definizioni**

**Art. 2 Ambito di applicazione del documento Art. 3 Normativa di riferimento**

**Art. 4 Scopo del sistema di videosorveglianza**

**Art. 5 Ambiti di finalità specifici: Sicurezza urbana, deposito di rifiuti, rilevazione di violazioni al Codice della strada**

**Art. 6 Sistemi intergrati di videosorveglianza**

**Art. 7 Rispetto dei principi generali del provvedimento del Garante del 08.04.2010**

**Art. 8 Altri sistemi di videosorveglianza**

**Art. 9 Responsabile del trattamento dei dati personali**

**Art. 10 Caratteristiche tecniche del sistema divideosorveglianza Art. 11 Misure di sicurezza**

**Art. 12 Cartelli di avvertimento ed informativa ai cittadini**

**Art. 13 Responsabili ed incaricati del trattamento e persone autorizzate ad accedere al sistema**

**Art. 14 Nomina a responsabile esterno privacy ed attestazione di conformità per interventi tecnici sul sistema di videosorveglianza**

**Art. 15 Notificazione preventiva al Garante**

**Art. 16 Procedura per l’accesso alle immagini da parte di terzi e diritti degli interessati**

**Art. 17 Modifiche e norma di rinvio**

**Art. 18 Cessazione del trattamento dei dati**

**Art. 19 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**

**Art. 20 Trattamenti di dati effettuati per finalità di polizia**

**Segnaletica - Allegato 1**

